



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **17** del: **29/06/2021**

OGGETTO:

ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (VARIZ. 2021/16)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:00** presso il Municipio sala Consiliare a Piano Terra (Corso Dante, n.28) in seguito a convocazione mediante avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il Consiglio comunale in adunanza pubblica / **riservata** - di 1^a convocazione, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome

MUCCHI RUGGERO
BRESADOLA LUCIANO
CASULA AMANDA
CHINI CAMILLA
DALPIAZ ALDO
ENDRIZZI FRANCESCA
FONDRIEST DIEGO
GASPERETTI GIUSEPPINA
GIRARDI MASSIMILIANO
IDDAU ANDREA
LEONARDI FABRIZIO
MALFATTI SIMONA
MARCHESOTTI CRISTINA
MENAPACE STELLA
NOLDIN CARMEN
PILLONI MARCO
TALLER ADRIANO
TALLER CLAUDIO

Presente	Assente
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
-	X
X	-
X	-
X	-
-	X

Assiste la Vice Segretaria dott.ssa Erica Roncato .

Il Presidente Taller Adriano , constatata la legalità dell'adunanza, inizia la trattazione del punto all'O.d.g.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Noldin Carmen e Iddau Andrea .

OGGETTO:

ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (VARIZ. 2021/16)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, le cui disposizioni sono state recepite nell'ordinamento provinciale dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021- 2023.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 1 febbraio 2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 - 2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che anche nel 2021 prosegue l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali.

Considerato che sia a livello nazionale che provinciale sono state previste diverse misure a sostegno dei bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per l'espletamento di altrettanti adempimenti.

Dato atto che con nota prot. n. 12723 del 22 giugno 2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei vari Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Considerato che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con le note sopra richiamate, l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Considerato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, che ritiene di fondamentale importanza il calcolo iniziale e l'adeguamento in corso d'anno del citato fondo crediti dubbia esigibilità con il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Dato atto, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: non congruo per le maggiori entrate derivanti da attività di accertamento dei tributi;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: non congruo in relazione all'andamento delle riscossioni in conto residui.

Rilevata pertanto la necessità di integrare tali accantonamenti nel seguente modo:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio, relativo alla gestione di competenza: da €. 100.379,00 ad €. 158.747,00 (+ 58.368,00);
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, relativo alla gestione dei residui: da € 729.358,33 ad € 819.183,53 (+ 89.825,20);

Considerato pertanto che il risultato di amministrazione 2020, a seguito dell'integrazione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta così rideterminato:

Fondi accantonati	€. 1.094.725,32
Fondi vincolati	€. 637.126,12
Fondi destinati a investimenti	€. 215.242,11
Fondi liberi	€. 3.401.711,84
TOTALE	€. 5.348.805,39

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Verificato inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Dato atto che è stata compiuta la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto al momento di non aver sufficienti dati per adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, si rinvia l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle opere pubbliche ad una fase successiva.

Ritenuto di introdurre alcune modifiche a quanto previsto dagli strumenti di programmazione per quanto concerne le spese in particolare:

SPESE CORRENTI:

- costituzione di apposito capitolo di spesa non ricorrente per il trasferimento alla Comunità della Val di Non, quale soggetto titolare del servizio rifiuti, delle risorse assegnate al Comune dallo Stato quale trasferimento TARI (art.106 del D.L. n.33/2020) e dal contributo per agevolazione TARI per le utenze non domestiche (art. 6 del D.L. 25.05.2021, n.73) a sostegno economico delle utenze colpite dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (€. 143.779,00);
- adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- incremento della dotazione relativa alla spesa non ricorrente necessaria per la liquidazione del trattamento di fine rapporto – quota a carico ente – ai dipendenti cessati dal servizio nel 2021 per pensionamento (€. 40.000,00);

- incremento degli stanziamenti relativi al personale dipendente di €. 12.175,00 per la liquidazione degli arretrati relativi alla vacanza contrattuale 2019 (somme che era confluita in avanzo di amministrazione 2020);
- contenuto incremento di spesa in alcune missioni relative ad utenze e/o prestazioni di servizi (bollettazioni, commissioni SEPA, manutenzioni varie, attività culturali);
- modifica del finanziamento relativo alla spesa straordinaria ed una-tantum di €. 80.000,00 sostenuta per la rimozione della neve da strade e piazze nei primi mesi del 2021, sostituendo il trasferimento provinciale ex-FIM con avanzo di amministrazione libero;

SPESE IN CONTO CAPITALE

- Contributo al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cles per acquisto attrezzatura (termocamera) di €. 7.800,00;
- Trasferimento al Comune di Ville d'Anaunia della quota parte di spesa relativa all'allestimento dei mezzi dei custodi forestali (€. 2.500,00);
- Acquisto di attrezzatura per il Corpo di Polizia Locale per €. 10.000,00 (apparati radio) con suddivisione della spesa ai Comuni associati e recupero di quota parte in sede di riparto dei costi 2021;
- Integrazione dotazione finanziaria per manutenzione straordinaria e/o potenziamento impianto di illuminazione pubblica (€. 10.000,00).

Dato atto che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, per l'importo di € 132.180,00, così suddiviso nelle seguenti componenti:

Fondi accantonati	€	40.000,00
Fondi vincolati	€	0,00
Fondi destinati a investimenti	€	0,00
Fondi liberi	€.	92.180,00
TOTALE	€	132.180,00

Accertato che l'Ente può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020,
 - vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL.

Verificato l'andamento di gestione delle società partecipate dal Comune, ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 3, del TUEL e riscontrato che non sono state rilevate situazioni che richiedono accantonamenti a copertura di perdite o disavanzi.

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta dal Servizio Finanziario in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza con relativo riepilogo per titoli (variazione n. 2021/16 competenza);

All. 2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – cassa con relativo riepilogo per titoli (variazione n. 2021/16 cassa);

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021/2023;

All. 4) Quadro generale riassuntivo in assestamento 2021 /2023.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Evidenziato che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	29.945.006,72	29.945.006,72	33.592.309,14	31.603.150,15
2022	17.910.803,00	17.910.803,00		
2023	16.770.116,00	16.770.116,00		

Visto l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione.

Preso atto che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 13205 del 29.06.2021 .

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino alto Adige, approvato dalla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 sulla proposta di adozione della presente deliberazione espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

CON VOTI: favorevoli 15 contrari 0 astenuti, 0 , espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza con relativo riepilogo per titoli (variazione n. 2021/16 competenza);

All. 2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – cassa con relativo riepilogo per titoli (variazione n. 2021/16 cassa);

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021/2023;

All. 4) Quadro generale riassuntivo in assestamento 2021 /2023;

- 2) **Di rideterminare** l'avanzo di amministrazione 2020, a seguito della rideterminazione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità riferito ai residui, nel seguente modo:

Fondi accantonati	€. 1.094.725,32
Fondi vincolati	€. 637.126,12
Fondi destinati a investimenti	€. 215.242,11
Fondi liberi	€. 3.401.711,84
TOTALE	€. 5.348.805,39

- 3) **Di dare atto** che, a seguito della variazione di bilancio approvata con il presente atto, il risultato di amministrazione ancora non applicato risulta essere pari ad € 4.211.561,49, distinto nelle sue componenti come segue:

Fondi accantonati	€. 1.054.725,32
Fondi vincolati	€. 219.362,22
Fondi destinati a investimenti	€. 215.242,11
Fondi liberi	€. 2.722.231,84
TOTALE	€. 4.211.561,49

- 4) **Di dare atto** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi.
- 5) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio.
- 6) **Di dare atto** che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato "Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021/2023 " (Allegato n. 3);
- 7) **Di dare atto** che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	29.945.006,72	29.945.006,72	33.592.309,14	31.603.150,15
2022	17.910.803,00	17.910.803,00		
2023	16.770.116,00	16.770.116,00		

33.592.309,14 29.945.006,72 17.910.803,00 16.770.116,00

- 8) **Di dare atto** che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 13205 del 29.06.2021.
- 9) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021.
- 10) **Di dichiarare**, con voti favorevoli 15 contrari 0 astenuti 0, espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018 n.2.

11) Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- a. opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 17 Registro Delibere

IL PRESIDENTE
Taller Adriano

LA VICE SEGRETARIA
dott.ssa Erica Roncato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.